XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2595

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHIRÒ, LA MARCA, CIAMPI, FUSACCHIA, SIRAGUSA, UNGARO

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza per la selezione del personale da destinare alle scuole italiane all'estero

Presentata il 16 luglio 2020

Onorevoli Colleghi! — Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » (cosiddetto decreto « buona scuola »), è intervenuto dopo molti anni sulla disciplina delle istituzioni e delle iniziative scolastiche italiane all'estero, proponendone una regolamentazione organica e aggiornandone molte disposizioni, che già nella pratica avevano trovato forme di adeguamento a realtà profondamente mutate rispetto al passato. La normativa previgente, infatti, prevedeva una forma di intervento di natura sostanzialmente assistenziale rispetto a un'utenza formata prevalentemente da figli di lavoratori italiani emigrati, per i quali, fino agli ultimi decenni del secolo passato, si ipotizzava un ritorno in Italia a conclusione del ciclo lavorativo, di varia durata, dei genitori.

L'asse intorno al quale ruotava il precedente sistema era costituito dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, che, pur subendo successivi aggiornamenti nella regolamentazione e nella prassi, ha continuato a essere il necessario punto di riferimento per oltre quaranta anni, nonostante i cambiamenti intervenuti nella forme della mobilità di lavoro, nella natura dei progetti emigratori, nello sviluppo delle sensibilità interculturali e nell'allargamento dell'utenza alle generazioni di origine e agli stranieri che esprimevano una crescente domanda di lingua e di cultura italiane.

Il decreto legislativo n. 64 del 2017, dunque, ha rappresentato, da un lato, l'attesa conclusione di un lungo cammino e, da un altro lato, la necessaria apertura a nuovi orizzonti culturali e didattici verso i quali le nostre istituzioni scolastiche all'estero si erano già indirizzate da qualche tempo. Nel decreto, così, fin dalla definizione degli obiettivi, si afferma che il sistema della formazione italiana nel mondo si propone di perseguire «la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione» (articolo 2, comma 1).

Il decreto legislativo n. 64 del 2017, inoltre, per la prima volta ha proposto una rappresentazione articolata e compiuta del sistema della formazione italiana nel mondo, costituita da scuole statali all'estero, da scuole paritarie all'estero, da altre scuole italiane all'estero, dalla rete delle scuole italiane all'estero, da corsi promossi dagli enti gestori e da altre iniziative per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, nonché da lettorati.

Per assicurare un effettivo e sinergico coordinamento di un sistema tanto articolato e operante in contesti geopolitici e culturali molto diversi tra loro, il decreto legislativo n. 64 del 2017 prevede una forte collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e il Ministero dell'istruzione nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento alla selezione dei requisiti del personale, alla sua formazione e al sistema di valutazione.

Nella fase applicativa del decreto legislativo, tuttavia, è emersa una discrasia su un aspetto specifico ma importante della nuova normativa, con conseguenze dirette sulla destinazione del personale all'estero e con ripercussioni, purtroppo critiche, sul regolare avvio delle attività formative. Si fa riferimento al fatto che per la formazione delle graduatorie del personale da inviare all'estero e per l'assolvimento delle pratiche necessarie all'assegnazione dello stesso

personale alle sedi designate si è proceduto a dividere il contingente di personale di 70 unità che in precedenza aveva operato a lungo e in modo unitario presso il MAECI, acquisendo una notevole esperienza specifica. A seguito di questa scelta, il contingente è stato diviso in due parti costituite ciascuna da 35 unità, dislocate rispettivamente presso il MAECI e presso il Ministero dell'istruzione, determinando di fatto un *vulnus* in un meccanismo operativo che aveva trovato un suo equilibrio.

La conseguenza pratica di questa divisione è stata un grave ritardo nella formazione delle graduatorie e verso la metà dell'anno scolastico 2019/2020 solo circa il 50 per cento del personale da destinare all'estero aveva, di fatto, raggiunto la sede designata. Nell'anno scolastico 2020/2021 per alcune graduatorie esaurite si dovrà fare ricorso alle graduatorie degli anni passati, senza alcuna certezza di riuscire a far fronte a tutte le esigenze.

Una tale disfunzione pregiudica fortemente la credibilità dell'offerta formativa presso gli utenti e le loro famiglie, crea seri problemi nel rapporto con le autorità scolastiche estere per i corsi che sono integrati nelle strutture formative locali, indebolisce la competitività del nostro sistema formativo, soprattutto nel cosiddetto « mercato delle lingue », e incide negativamente sull'immagine del nostro Paese.

La presente proposta di legge, dunque, si prefigge di correggere questo specifico aspetto del decreto legislativo n. 64 del 2017, che alla prova dei fatti ha comportato notevoli problemi, semplicemente favorendo il ritorno, auspicato anche da coloro che operano in questo settore, alle procedure già consolidate, cioè attribuendo nuovamente al MAECI l'esclusività della formazione delle graduatorie e delle operazioni per la destinazione del personale nelle sedi designate. Rispetto agli altri aspetti disciplinati dallo stesso decreto legislativo, la normativa è integralmente confermata.

Per il carattere prevalentemente operativo della modifica prevista e per l'urgenza di risolvere le situazioni critiche esistenti, si auspicano un'ampia convergenza e un celere esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

AII. I.

(Attribuzione della competenza per la selezione del personale da destinare alle scuole italiane all'estero)

1. Al fine di favorire il regolare andamento delle attività formative previste dal sistema della formazione italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, e di superare i ritardi registrati nell'assegnazione del personale, la competenza in materia di selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 è attribuita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di contingente di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:
- « 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di

requisiti del personale da destinare all'estero)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: « il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di sistema di valutazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: « il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di emanazione del bando di concorso e di graduatorie del personale)

- 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: « Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione. Il bando disciplina: »;
- b) al comma 4, le parole: « Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Mi-

nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di posti disponibili nell'ambito del contingente di personale da destinare all'estero)

- 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: « comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « definisce annualmente »;
- *b)* al comma 2, le parole: « Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « lo stesso Ministero ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in materia di personale in servizio nelle scuole europee)

1. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: « Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ».







18PDL0109870